

- interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) per € 1.220.000,00;

Preso atto che, ad oggi, nessuna domanda è stata presentata per gli interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c), mentre le risorse destinate agli interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) non saranno sufficienti a coprire le richieste di garanzie stimate per tutto il 2013;

Ritenuto pertanto opportuno destinare le risorse riservate agli interventi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) pari a € 1.220.000,00 agli interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettera b);

A voti unanimi

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni indicate in narrativa, il punto 1 della lettera "C) Misura delle agevolazioni e importi massimi ammissibili" dell'Allegato "A" alla delibera di G.R. n. 907 del 24 ottobre 2011 e successive modifiche, nel seguente modo:

"1. Il contributo in conto interessi, di cui all'art. 5, comma 1 lettera a) della l.r. 21/2008, è pari al 50% dell'importo degli interessi gravanti sul finanziamento garantito fino all'importo massimo di € 50.000,00 dello stesso finanziamento garantito ammesso.";

2. di stabilire che la suddetta modifica si applica alle domande presentate al soggetto gestore Fidi Toscana S.p.A. a decorrere dalla data indicata al successivo punto 4;

3. destinare le risorse riservate agli interventi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) pari a € 1.220.000,00 agli interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettera b);

4. di dare mandato al Settore competente della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze per l'attuazione del presente provvedimento mediante opportuna modifica del "Regolamento degli interventi previsti dalla Legge Regionale 21/2008 e delle modalità di presentazione della domanda";

5. di individuare la data di decorrenza dell'operatività della modifica approvata con il presente atto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f della LR 23/2007 e

sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

DELIBERAZIONE 18 marzo 2013, n. 185

Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per l'attività di installatore e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (D.Lgs. 2 marzo 2011 n. 28).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata approvata la direttiva per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009, con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" e s.m.i.;

Vista la direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo del Consiglio, del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", ed in particolare l'art. 15 intitolato "sistemi di qualificazione degli installatori";

Visto il D.m. 22 gennaio 2008 n. 37 "regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, c. 13, lett. a) della L. n. 248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici", citato dall'art. 15 del D.lgs. 2 marzo 2011 n. 28;

Richiamato lo standard formativo per l'attività di

installazione e manutenzione straordinaria d impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer) ai sensi del D.lgs. 28/2011 adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/008/CR10b/C9 nella seduta del 24.1.2013;

Ritenuto di dettare, con il presente atto, gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer) (Allegato A);

Dato atto che il presente atto ed il relativo allegato sono adottati di concerto con l'Assessorato Ambiente e Energia;

Ritenuto di approvare con successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente la scheda descrittiva del percorso formativo di cui sopra al fine del suo inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento Istituzionale e dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita di cui alla L.R. 32/2002 e sue successive modifiche, nella seduta del 12.3.2013;

A voti unanimi

DELIBERA

- Di approvare, per quanto di competenza ed in coerenza con le normative regionali in materia di attività formative, gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer) (D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di rimandare a successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente l'approvazione della scheda descrittiva del percorso formativo di cui sopra al fine del suo inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente nel BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e successive modifiche e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER L'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (FER) (D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28).

Premessa.

Con il presente atto la Regione Toscana definisce le modalità di realizzazione dei corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale di "Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili", ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo, in coerenza con lo standard formativo adottato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome 13/008/CR10b/C9 (seduta del 24.1.2013).

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 – cui rimanda il suddetto D.lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico professionali degli installatori - stabilisce all'articolo 3 che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DM stesso, deve possedere i requisiti professionali di cui al successivo art. 4.

L'articolo 15, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, specifica che, per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sull'acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.

Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER si acquisisce a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 4 del D.lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di cui alla presente delibera.

1. Soggetti attuatori dei percorsi formativi.

Ai fini della realizzazione dell'attività formativa questa è erogata dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17, lett. b) della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

2. Requisiti di accesso al percorso formativo.

Al percorso formativo accede chi possiede un titolo o attestato nel settore di competenza conseguito, ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale, al termine del suddetto periodo di formazione stabilito al punto 4 dell'allegato 4 al D.lgs. 28/2011.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata eventualmente attraverso un test di ingresso da effettuarsi presso l'ente di formazione, che lo conserva agli atti.

3. Articolazione dei percorsi formativi.

Vista la diversa tipologia di impianti previsti (stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore) sono individuati quattro standard specifici a valle di un modulo unico propedeutico:

- 1) Biomasse per usi energetici;
- 2) Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS;
- 3) Sistemi solari termici;
- 4) sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.

Ciascun corso è articolato in due fasi metodologiche: una teorica, erogabile anche in modalità FAD, ed una pratica da svolgere presso strutture che rispettino i requisiti di cui al paragrafo 6 dello standard formativo adottato dalla conferenza delle regioni di cui sopra.

Il Modulo unico comune e propedeutico concerne l'inquadramento generale delle problematiche e delle opportunità legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza che riguardano l'installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da FER.

I Moduli specifici per ogni macrotipologia impiantistica prevedono una parte di teoria ed una di pratica.

La fase pratica si sostanzia nelle attività inerenti l'installazione fisica degli impianti e della loro manutenzione straordinaria.

La progettazione dei percorsi deve avvenire in conformità agli standard formativi individuati nella presente delibera e nel successivo decreto attuativo, in relazione a ciascuna macrotipologia impiantistica di cui ai punti 1,2,3,4 sopra elencati.

Il Settore Formazione e Orientamento provvede alla redazione della scheda del percorso formativo di "installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili", ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, al fine dell'inserimento nel Repertorio regionale dei Profili Professionali - sezione riservata ai percorsi formativi "dovuti per legge", secondo quanto stabilito nello standard formativo adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24.1.2013.

4. Durata dei percorsi formativi.

Il percorso formativo ha una durata di 80 ore così suddivise:

- 20 ore per il modulo comune;
- 60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica.

5. Riconoscimento di crediti.

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Costituiscono valore di credito formativo le competenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati e/o attraverso lo svolgimento di attività lavorativa nel settore di riferimento debitamente documentata.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare, che non può riguardare le 20 ore di pratica minime).

6. Docenti.

I formatori devono essere in possesso sia di una esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza.

Possono svolgere l'attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

L'Istituto Tecnico Superiore "Energia e Ambiente", che opera come Scuola speciale di Tecnologia nel settore delle energie rinnovabili e della gestione efficiente dei processi energetici, con sede in Colle di Val d'Elsa (Si), potrà proporre attività di informazione e di aggiornamento per i docenti, in relazione alle esigenze eventualmente rilevate nel territorio.

7. Requisiti di strutture ed attrezzature.

L'ente di formazione deve disporre delle adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione frontale e pratica.

Nello specifico i laboratori per l'erogazione delle attività pratiche devono disporre di attrezzature specifiche dedicate ad ogni singolo percorso oggetto di qualificazione.

La formazione a carattere pratico si sostanzia di esercitazioni in aula e in laboratorio, su attrezzature e circuiti a carattere didattico e/o su simulatori, in condizioni di sicurezza, dimostrative ed esemplificative relative ai processi di lavoro dell'installatore:

- scelta della componentistica
- condizioni, controllo e modalità di funzionamento dell'impianto
- collaudo
- manutenzione.

I laboratori devono garantire la realizzazione di esercitazioni finalizzate all'utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici dell'impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, come all'effettuazione di misure termoidrauliche, elettriche, di temperatura, di pressione, ecc. Devono disporre inoltre delle attrezzature necessarie ad effettuare le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico ed elettrico relative al montaggio dei componenti e di messa in opera dell'impianto.

Fatta salva la presenza di attrezzature, macchinari, strumenti di misura, di controllo, di monitoraggio, apparecchiature per la misura delle grandezze elettriche, e fisiche (idrauliche, pressione, temperatura, etc..) i laboratori si caratterizzano in modo specifico per ogni singolo percorso, mettendo a disposizione di docenti e partecipanti diversi modelli di apparecchi con differenti tecnologie da individuare tra le più attuali e diffuse, sistemi impiantistici completi e potenzialmente funzionanti che prevedano la possibilità di simulazione di verifiche, montaggi e manutenzioni dei singoli componenti, simulando anche eventuali guasti.

I laboratori inoltre dovranno rispettare la vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I laboratori potranno non essere di proprietà dell'organizzatore del percorso formativo, ma all'atto della pubblicazione del corso occorrerà dichiarare quali laboratori saranno utilizzati ed averne regolare disponibilità.

8 Certificazione degli esiti.

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% delle ore complessive del corso.

La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica. Quest'ultima mira a verificare la corretta installazione dell'impianto FER.

La prova finale deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure dall'ente di formazione.

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di frequenza con esito positivo, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i., relativo al percorso di "Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili", ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio, l'attestato di qualificazione deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto accreditato e/o autorizzato alla formazione ed alla certificazione
- Dati anagrafici del titolare dell'attestato
- Titolo del corso e normativa di riferimento
- Specifica macrotipologia impiantistica cui si riferisce la formazione
- Durata del corso
- Firma del soggetto formatore.

Il riconoscimento del titolo di qualificazione professionale rilasciato da altro Stato membro è effettuato sulla base dei principi e criteri di cui al Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'Allegato IV.

9. Commissione d'esame.

La commissione d'esame, ai sensi della Dgr 532 del 2009 e s.m.i par. B.5.4.2., è così composta:

- Presidente (individuato dall'amministrazione competente);
- Due esperti di settore, nominati dall'Amministrazione;
- Un componente designato dall'organismo di formazione (una delle risorse professionali dell'organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo).

10. Aggiornamento obbligatorio.

L'aggiornamento è obbligatorio, a norma del comma 1, lett. f dell'allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28.

Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono quindi dal 1 agosto 2013.

La durata minima dell'aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD. La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.

Le attività formative di aggiornamento sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.

11. Rinvio allo standard formativo adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (seduta del 24.1.2013).

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia a quanto contenuto nello standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili adottato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24.1.2013.